

Comunicazione n. DI/99071519 dell'1-10-1999

inviata allo studio ...

Oggetto: Requisiti di professionalità richiesti per la nomina ad esponente aziendale di Sim, s.g.r. e Sicav dal decreto del Ministero del Tesoro n. 468/98

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data ..., in materia di requisiti di professionalità richiesti per la nomina a consigliere di amministrazione e sindaco di una Sim., s.g.r. o Sicav dal decreto del Ministero del Tesoro n. 468/98. I chiarimenti interpretativi richiesti riguardano, in particolare, le seguenti questioni:

1) con riferimento all'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto citato, che prevede fra i requisiti di professionalità l'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di "*attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese*": data l'espressione generica della norma, veniva richiesto se il requisito "possa essere soddisfatto sulla base di attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi *assolti in qualunque tipo d'impresa*";

2) con riferimento alla lett. b) della norma sopracitata, e, in particolare, con riguardo all'accertamento dei requisiti di professionalità per la nomina a sindaco in capo ad un soggetto che abbia svolto precedentemente attività professionale: considerate le peculiarità dello svolgimento di tale tipo di attività, che può rendere particolarmente difficoltosa l'acquisizione di documentazione per la sua attestazione, veniva richiesto se possa "risultare idoneo strumento quello dell'autocertificazione del singolo professionista, ferma restando [...] l'autonoma valutazione di merito dell'organo amministrativo della SIM, della SGR o della SICAV - *in primis* - e dell'Organo di vigilanza, successivamente, nel ritenere il requisito soddisfatto sulla base del contenuto specifico e il più possibile analitico delle esperienze elencate e autocertificate".

Quanto alla prima questione prospettata, si ritiene che, in applicazione dei canoni ermeutici generali (in particolare della regola sintetizzata nel brocardo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*), non essendo richiesto dalla norma citata (art. 1, comma 1, lett. a) decreto n. 468/98) che l'esperienza professionale sia stata maturata con lo svolgimento di funzioni amministrative, direttive o di controllo in imprese operanti in specifici campi di attività, a differenza degli altri casi in cui questi sono stati, invece, oggetto di specifica previsione (lett. b), lett. d), del medesimo comma 1, nonché comma 3 dell'articolo sopra citato), deve ritenersi sufficiente, ai fini del possesso dei requisiti di professionalità per la nomina alle cariche di consigliere di amministrazione e di sindaco, l'aver svolto le menzionate funzioni in imprese di qualsiasi tipo.

La risposta alla seconda questione prospettata è strettamente collegata alla materia della semplificazione delle certificazioni amministrative. Sulla specifica materia la scrivente Commissione ha emanato la Comunicazione n. 99060090 del 4 agosto 1999 #¹, contenente chiarimenti di carattere generale sulle modalità di applicazione della disciplina del d.P.R. n. 403/98 alle procedure relative alla tenuta dell'Albo delle SIM.

In particolare, quanto alle modalità di sostituzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di professionalità, nella Comunicazione citata è stato precisato che i certificati camerati, le attestazioni delle società o enti di provenienza e ogni altra documentazione idonea allo scopo possa essere sostituita mediante autocertificazione nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da redigere ai sensi dell'art. 4 della l. n. 15/68, rientrando l'esperienza professionale acquisita fra gli "stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato" non comprovabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 2 l. n. 15/68 (argomenta ex art. 2 d.P.R. n. 403/98).

¹ Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

Nella medesima Comunicazione, è stato, peraltro, precisato che è possibile, per gli esponenti aziendali della Società, avvalersi dell'autocertificazione (normalmente rimessa alla scelta discrezionale del privato nei rapporti con la P.A.) soltanto se il Consiglio di Amministrazione o, in caso di nomina di amministratore unico, il Collegio Sindacale ritengono sufficiente tale forma di documentazione sostitutiva. Tanto precisato, il possesso dei requisiti di professionalità potrà essere comprovato dall'interessato, in ogni caso (e, quindi, anche ove non si tratti in via esclusiva di esperienza maturata come libero professionista) mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa e sottoscritta davanti ai pubblici ufficiali come individuati dall'art. 4 della l. n. 15/68 (escluso il "funzionario competente a ricevere la documentazione", avendo questa come diretto destinatario l'organo interno della sim - Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale - e non la P.A.). Nondimeno, l'organo sociale chiamato alla verifica dei requisiti potrebbe legittimamente ritenere non sufficiente il ricorso all'autocertificazione e richiedere, pertanto, all'interessato la produzione dei certificati e/o dei documenti in originale.

Infine, come già chiarito nella Comunicazione, sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio concernenti i requisiti di professionalità, sussistendo la "necessità" di accertare la veridicità del contenuto, nel caso in cui l'accertamento sia collegato all'istanza per l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento saranno svolti controlli preventivi e con sospensione dei termini dell'istruttoria ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 403/98, salvo che si tratti di soggetti già censiti. La verifica sarà svolta mediante richiesta (entro 15 gg.) di attestazione al soggetto privato o pubblico presso il quale il soggetto abbia dichiarato di aver maturato l'esperienza professionale richiesta ovvero mediante acquisizione dalla Camera di Commercio competente per territorio del certificato del registro delle imprese relativo all'impresa o alla società presso la quale il soggetto abbia dichiarato di aver ricoperto cariche sociali o di aver svolto funzioni direttive; nel caso in cui il soggetto abbia dichiarato di aver svolto attività professionale "*in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo*" o funzionale all'attività della Sim, il controllo potrà essere svolto mediante richiesta di attestazione allo Studio professionale con il quale l'interessato ha eventualmente dichiarato di essere stato legato da rapporto di collaborazione ovvero mediante richiesta all'Ordine professionale competente per la verifica dell'iscrizione agli albi professionali. L'acquisizione della documentazione non sarà necessaria nel caso in cui l'interessato presenti copia anche non autenticata del documento e/o del certificato già in suo possesso (arg. ex art. 2, comma 3, ultimo cpv., d.P.R. n. 403/98)

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa